



6

Decreto federale sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di educazione e per le borse di studio a studenti e artisti stranieri negli anni 2017–2020

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 1999² sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità;

visto l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1987³ sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera;

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016⁴,

decreta:

Art. 1 Cooperazione internazionale in materia di educazione

¹ È stanziato un credito d'impegno di 23,6 milioni di franchi per rafforzare e ampliare la cooperazione internazionale in materia di educazione negli anni 2017–2020 secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge federale dell'8 ottobre 1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità.

² I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2020.

Art. 2 Borse di studio a studenti e artisti stranieri

¹ Per gli anni 2017–2020 è stanziato un credito d'impegno di 39,6 milioni di franchi per le borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera.

² I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2020.

¹ RS 101
² RS 414.51

³ RS 416.2

⁴ FF 2016 2701

Art. 3 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.